

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	89
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)</i> .....	100
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	89
Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	89
Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	90
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	91
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 409 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	92
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	95
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	129
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	95
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	97
<i>ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	144
Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Atto n. 407 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	98

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo nella seduta del 26 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è tuttora in attesa della relazione tecnica riferita all'intero articolato del testo all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**C. 3558-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo nella seduta del 26 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che non è stata ancora trasmessa la relazione richiesta nella seduta del 14 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che il Ministero dell'interno non ha ancora provveduto all'invio della relazione tecnica richiesta.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, segnalando che l'esame in Assemblea del provvedimento è previsto a partire dalla prossima settimana, invita la rappresentante del Governo a sollecitare il Dicastero competente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.**

**C. 2019.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni per l'istituzione della « Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità » e che il testo, che consta di un articolo unico, non è corredato di relazione tecnica.

Evidenzia quindi che l'istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità, per espressa previsione normativa, non determina effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Per quanto concerne le iniziative promosse dagli istituti scolastici, di cui all'articolo 1, comma 3, rileva che le stesse non sono

configurate come facoltative dal testo, né sono ricondotte entro specifici limiti di spesa. Per le iniziative demandate ad altre amministrazioni ed enti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 4, si prevede invece che le stesse siano realizzate nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Pertanto, pur tenendo conto della clausola di non onerosità inserita nel testo, andrebbe confermato che le iniziative rimesse agli istituti scolastici possano effettivamente essere realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del rinvio, contenuto al comma 3, ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale dovranno essere stabilite le modalità di attuazione della presente legge.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.**

**C. 3891, approvato dal Senato e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. Fa presente, altresì, che il testo del provvedimento, già approvato dal

Senato, non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni sull'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, evidenzia che la disposizione demanda ad un decreto ministeriale la definizione della composizione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali e ne individua talune funzioni che solo in parte sono coincidenti con quelle già attribuite, a legislazione vigente, dal decreto ministeriale istitutivo. Pur tenendo conto della clausola di invarianza di cui al comma 2, andrebbe confermato che le funzioni dell'Osservatorio possano essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Tale conferma appare opportuna con particolare riguardo alle attività di monitoraggio dei fenomeni intimidatori, da svolgere anche mediante l'utilizzo di apposita banca dati, di cui al comma 1, lettera a), e alle attività di formazione e promozione di cui al comma 1, lettera c), rivolte anche alle giovani generazioni. Per quanto attiene alla composizione dell'Osservatorio – demandata ad un decreto interministeriale – andrebbero fornite indicazioni volte ad escludere un incremento dei costi, anche di natura organizzativa, per effetto di modifiche rispetto all'attuale composizione. Sotto questo profilo, ritiene che andrebbe altresì esclusa la corresponsione di qualunque emolumento, anche di natura non retributiva, come gettoni di presenza e eventuali rimborsi spese, ai componenti dell'Osservatorio in ragione della loro partecipazione ai lavori dello stesso, tenuto conto che il decreto ministeriale 2 luglio 2015 prevede che la partecipazione all'Osservatorio sia a titolo gratuito.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, con particolare riferimento alla neutralità delle disposizioni relative all'Osservatorio di cui all'articolo 6, le cui

funzioni sembrerebbero ampliate dal provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.**

**C. 4102.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in esame reca modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche alla legge n. 238 del 2012 per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le norme, per un verso, riconoscendo un contributo a favore della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, determinano un onere di 1 milione di euro a decorrere dal 2017 (comma 1, lettera *a*)), per altro verso, nell'individuare i mezzi di copertura – probabilmente a causa di un refuso nella formulazione della novella legislativa – prevedono una maggiore spesa di 5 milioni a decorrere dal 2017, posta a carico del FUS (comma 1, lettera *b*)). In proposito andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire l'effettiva portata applicativa delle disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1, lettera *b*), dell'articolo unico della proposta di legge in esame provvede agli oneri derivanti dalla assegnazione di un contributo pari ad un milione di euro a decorrere dal 2017 in favore della Fondazione di parte-

cipazione Umbria Jazz mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34. Al riguardo, rammenta che tale ultima disposizione ha incrementato la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari a 149 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. In tale quadro, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo e alla possibilità di destinarle alle finalità del presente provvedimento senza pregiudicare gli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Rileva, inoltre, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 34 del 2011 sono destinate ad integrare il Fondo unico per lo spettacolo con riferimento ai relativi capitoli sia di parte corrente che di conto capitale. Ciò premesso, non ha in proposito osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che le risorse del Fondo unico per lo spettacolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame siano esclusivamente quelle di parte corrente.

Con riferimento alla lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, ravvisa inoltre l'opportunità di meglio precisare l'intervento recato dalla novella legislativa ivi contenuta, al fine di chiarire l'effettiva entità del nuovo maggior onere da imputare, con decorrenza dell'anno 2017, alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 34 del 2011. In tale quadro, potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di sostituire la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, con la seguente: « *b*) all'articolo 3, comma 1, le parole: « pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ». Tale modi-

fica consentirebbe di assicurare il dovuto parallelismo tra il maggior onere determinato dalla presente proposta di legge – come detto pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2017 – e la copertura dello stesso effettuata mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa richiamata all'articolo 3, comma 1, della legge n. 238 del 2012. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE (Misto-CR) esprime perplessità sul provvedimento in esame, ritenendo eccessive le risorse stanziare per il festival Umbria Jazz.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

**Atto n. 409.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che lo schema in esame è emanato in attuazione del comma 140

dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, rileva che il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Si prevede inoltre che con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio

dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Osserva che la stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Evidenzia che di tale Fondo, lo schema in esame predispone una prima ripartizione, con riferimento alle finalità di cui alla lettera *i*) del comma 140, relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, rilevando che, con riferimento specifico al programma di riqualificazione delle periferie, la stessa legge n. 232 del 2016 prevede, al successivo comma 141, che – in aggiunta alle risorse già stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate in sede di riparto del Fondo di cui al comma 140 – con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) vengano destinati ulteriori finanziamenti, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).

Rileva che in attuazione di ciò, il CIPE, con delibera 3 marzo 2017, ha deliberato l'assegnazione di 798,17 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 al « Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie », ripartite per 603,90 milioni di euro in favore delle città e dei comuni del Mezzogiorno e per 194,27 milioni di euro in favore delle città e dei comuni del Centro Nord.

Segnala che, in particolare, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvede, al comma 1, ad una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinando complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019) in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Ricorda che, per il finanziamento del predetto Programma, dalle medesime disposizioni della legge di stabilità per il 2016 viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016, allocata sul capitolo 2097 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva che il comma 2 dispone che le suddette risorse autorizzate dallo schema in esame (800 milioni) sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione (iscritto sul cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e gestite secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, relative alla programmazione e all'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e ai relativi piani operativi e piani stralcio.

Al riguardo, fa presente che va considerato che mentre la prima *tranche* di risorse stanziare in favore del Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (vale a dire, i 500 milioni autorizzati dalla legge n. 208 del 2015) è stata iscritta sull'apposito capitolo 2097 del Ministero dell'economia e delle finanze (ora soppresso, in quanto lo stanziamento era annuale e riferito solo al 2016), le successive due

*tranche* vengono a far capo al capitolo 8000 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (i 798,17 milioni deliberati dal CIPE per appostazione diretta e gli 800 milioni di cui allo schema in esame per successivo trasferimento).

In proposito, tenuto anche conto che il successivo comma 3 dello schema in esame detta specifiche regole che presiedono all'erogazione delle risorse in questione, ritiene che sarebbe opportuno un chiarimento circa le ragioni del richiamo alle procedure previste dal comma 703 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – relative alla programmazione, utilizzo ed erogazione del FSC 2014-2020 – per quanto riguarda la gestione delle risorse destinate al finanziamento del Programma straordinario di riqualificazione delle periferie.

Evidenzia che il comma 3 prevede che le erogazioni in favore delle Amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto siano effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017. Segnala che le norme dei decreti citati indicano i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti in favore dei progetti e le condizioni necessarie per l'erogazione delle diverse quote di finanziamento.

Fa presente che, ai sensi del comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i progetti, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario, per la stipulazione di convenzioni con gli enti promotori dei progetti medesimi.

Rileva poi che il comma 5 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il

2017, che i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai fini dell'erogazione del finanziamento. Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP), individuabili come facenti parte del citato Programma straordinario, e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Segnala infine che l'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017 (C. 4444), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 in relazione al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con due nuovi commi, operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo: il comma 140-*bis*, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota del Fondo pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo una tabella di ripartizione allegata, per investimenti per le medesime finalità; il comma 140-*ter*, che attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una quota del Fondo (pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020) per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di intervenire nel corso di una prossima seduta.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede che venga presentato il più rapidamente possibile alle competenti Commissioni parlamentari lo schema di DPCM, che dovrebbe provvedere a ripartire la parte residua del Fondo in esame e che era stato preannunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze durante la sua audizione

svoltasi innanzi alle Commissioni bilancio di Camera e Senato lo scorso 19 aprile, nell'ambito dell'esame preliminare del DEF 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che, nella seduta del 12 aprile 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, nonché le schede di quantificazione degli oneri relative al Corpo della Guardia di finanza, nelle quali sono indicate, per ogni singolo intervento, le componenti di spesa, quali, ad esempio, l'indennità mensile pensionabile e la tredicesima mensilità, nonché l'evoluzione degli oneri nel decennio considerato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, riservandosi di valutare la documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del**

**personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

**Atto n. 394.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 aprile 2017 il rappresentante del Governo aveva fornito alcuni dei chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, richiamando e integrando i chiarimenti già forniti nella precedente seduta, fa presente che si esclude l'eventualità di costi aggiuntivi per spese di funzionamento dei Comitati di livello interregionale, di cui all'articolo 3, atteso che nell'unica direzione interregionale allo stato esistente (Veneto-Trentino Alto Adige) opera un Comitato tecnico regionale (CTR) con competenza solo sulla regione Veneto, mentre le competenze di prevenzione incendi in Trentino Alto Adige sono esercitate dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

In merito alle tariffe da applicare ai beneficiari dei servizi di prevenzione incendi, di cui ai commi 6 e 12 dell'articolo 3, precisa che l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale (decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze); in tale sede si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi volti a garantire gli attuali livelli di gettito.

I corrispettivi percepiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) a fronte dello svolgimento dei servizi effettuati nel caso in cui non sussista un imminente

pericolo di danno persone o cose, di cui all'articolo 4, comma 2, sono idonei a garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti. Tale garanzia è assicurata dalla estensione della previsione delle tariffe di cui al sopra citato decreto interministeriale anche per i servizi in argomento; in tale sede si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi atti a garantire gli attuali livelli di gettito.

Conferma che il riconoscimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del ruolo di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio ed antincendio, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dal comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento in oggetto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le sopraindicate attività costituiscono funzioni tipiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e pertanto potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva che i corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell'attività di formazione e diffusione della cultura sulla sicurezza presso strutture scolastiche e universitarie e la comunità scientifica, di cui all'articolo 5, sono in grado di garantire la copertura integrale dei costi di tali servizi, in quanto il provvedimento non innova il precedente regime. Inoltre, analogamente alle tariffe previste per i servizi di prevenzione incendi, l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi delle attività di formazione è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale.

Osserva inoltre che le modalità di assegnazione delle risorse derivanti dall'espletamento dei servizi a pagamento, da convenzioni e dall'attività di vigilanza, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dall'articolo 6 del provvedi-

mento in oggetto, non modificano in alcun modo il quadro legislativo previgente.

Assicura che le attività in materia di mezzi, materiali, attrezzature, caserme e servizi tecnici e logistici, di cui all'articolo 7, possono essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria.

All'articolo 8, come indicato nella relazione tecnica, la dinamica delle progressioni di carriera del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste a legislazione vigente non subisce alcuna sostanziale modifica e, pertanto, la predetta disposizione non determina alcun costo aggiuntivo di natura retributiva, poiché le promozioni sono strettamente commisurate alla presenza di corrispondenti vacanze e non vi sono – in nessun caso – sovrapposizioni determinate da decorrenze economiche retroattive; conseguentemente, la decorrenza giuridica resta sempre fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono determinate le vacanze d'organico della qualifica interessata e la decorrenza economica viene confermata il giorno successivo alla conclusione del previsto corso di formazione.

Fa presente inoltre che all'articolo 11, commi 1 e 2, la possibilità di accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta, attraverso il meccanismo della mobilità, al personale dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il relativo trasferimento può essere disposto nei limiti dei posti vacanti e con inquadramento nella qualifica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

Osserva che la disposizione relativa al transito, a domanda, del personale riconosciuto totalmente inabile al servizio operativo nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è già in vigore e la modifica apportata dall'articolo 11, comma 3, del provvedimento in esame all'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, relativa alla sede di servizio presso cui il personale

inabile può transitare, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva che la disposizione di cui all'articolo 12 è unicamente ricognitiva degli incrementi degli organici ascrivibili a recenti interventi normativi nel cui contesto viene individuata idonea copertura finanziaria, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare l'incremento numerico complessivo (790 unità) della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 è determinato dall'assorbimento di 390 figure provenienti dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, e dall'aumento di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco disposto dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016.

Conferma che l'articolo 14 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che i passaggi di qualifica sono finanziati a legislazione vigente mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Osserva che l'articolo 15 non precisa gli interventi che il Fondo, istituito dal comma 1 del medesimo articolo per valorizzare le condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, andrà a finanziare e, in particolare, sia la definizione di tali interventi sia la stima del relativo impegno finanziario sono demandati a fonti subordinate a quella legislativa e sottratti, quindi, all'ordinario procedimento di quantificazione degli effetti finanziari e verifica degli stessi in sede parlamentare, previsto dalla vigente normativa contabile.

Fa presente che l'articolo 16, che introduce un meccanismo di anticipazione dei compensi per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dal DPCM autorizzativo relativo all'anno precedente, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Difatti dall'esercizio 2011 non vi sono state riduzioni agli stanziamenti annuali del capitolo di spesa afferenti i compensi per lavoro stra-

ordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la limitazione al solo primo semestre di ciascun anno del pagamento delle spettanze al personale in relazione all'autorizzazione disposta nell'esercizio precedente, consente di assicurare ampi margini di copertura finanziaria, non essendo ipotizzabile un dimezzamento dello stanziamento della spesa in questione da un anno all'altro.

Gianfranco LIBRANDI (CI), preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere, da sottoporre alla Commissione in una prossima seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.**

**Atto n. 396.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 12 aprile 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.**

**Atto n. 407.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (atto n. 407),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la regola del tetto di spesa per i contributi diretti – ed il conseguente riparto proporzionale tra le imprese in caso di insufficienza delle risorse – è ampiamente sperimentata poiché è vigente già da alcuni anni, essendo stata introdotta dall'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed essendo divenuta operativa a partire dai contributi relativi all'annualità 2010;

si tratta di un meccanismo che ha consentito negli ultimi anni la sostenibilità finanziaria delle misure di sostegno pubblico all'editoria e di concedere un adeguato aiuto alle piccole imprese editoriali, pur in una fase di recessione del mercato editoriale e di indispensabile contenimento della spesa pubblica;

in particolare, la nuova disciplina è stata elaborata – in coerenza con i principi e criteri della delega – nell'intento di

razionalizzare le regole di funzionamento dei contributi e di rendere più efficace ed efficiente l'impiego delle risorse assegnate, anche sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della precedente normativa;

anche se alcune nuove disposizioni (come l'articolo 14 sulle minoranze linguistiche), ridefinendo l'area dei possibili destinatari, potrebbero far ipotizzare un effetto di allargamento della platea dei potenziali beneficiari del contributo, in realtà questi aspetti sono controbilanciati da interventi che, per la generalità delle imprese, rendono invece più stringenti i requisiti di accesso rispetto alla disciplina vigente, particolarmente in termini di personale impiegato, di rispetto degli obblighi contrattuali, di soglie minime di sbarramento sul venduto, e così via;

pertanto la nuova normativa introdotta dal provvedimento in oggetto, anche laddove estensiva dell'ambito di applicazione del beneficio, non è di per sé suscettibile di determinare un incremento degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, in quanto la previsione di un limite di spesa e del connesso meccanismo del riparto proporzionale, prevista in linea generale all'articolo 1 e ribadita per ciascun tipo di contributo, esclude l'insorgere di diritti soggettivi e conseguentemente di qualsivoglia pretesa derogatoria da parte dei soggetti beneficiari;

le attività demandate alle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento in esame possono essere espletate sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni secondo le quali, in caso di mancata adozione dei provvedimenti nei termini stabiliti per la conclusione del procedimento, il provvedimento è comunque adottato fermo restando il potere dell'amministrazione, all'esito dei controlli successivi, di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite, ricalcano quelle già vigenti ed introdotte dal decreto-legge n. 63 del 2012;

con tali disposizioni risulta soddisfatta sia la necessità di concludere i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi « allo stato degli atti » e nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti stessi, e ciò a garanzia degli interessati, in coerenza con i più generali principi vigenti, nel nostro ordinamento, sul procedimento amministrativo, sia la necessità di effettuare i controlli a campione volti a verificare la veridicità delle attestazioni e della documentazione prodotte dalle imprese;

la disciplina dei controlli a campione, cui si fa richiamo nel testo del provvedimento, prevede una serie di conseguenze, non soltanto sul piano amministrativo – con la revoca automatica delle provvidenze erogate in virtù della documentazione non veritiera – ma anche sul piano penale, posto che gli articoli 75 e 76 del testo unico sulla documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, prevedono sia la decadenza dai benefici ottenuti, sia la responsabilità penale in

conseguenza delle false dichiarazioni ovvero della falsità nei documenti prodotti all'Amministrazione;

tale sistema di controlli rientra già nella prassi dell'Amministrazione, ma proprio per rafforzare l'aspetto delle garanzie per l'erario è stata anche inserita la disposizione – peraltro non presente nel decreto-legge n. 63 del 2012 – che prevede esplicitamente il potere dell'Amministrazione, nel caso debba recuperare un contributo precedente non dovuto, di rivalersi attuando una compensazione diretta sull'eventuale contributo che spetti alla stessa impresa per un anno successivo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato.

## RELAZIONE TECNICA

16479



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO VII

Roma, 29 APR. 2017

Prot. n. 78611/2017  
Entrata prot. n. 76593/2017  
Allegati: 1  
Riferimento a nota n.

e p.c.

All'Ufficio legislativo  
Economia  
Sede

All'Ufficio del  
coordinamento legislativo  
Sede

All'Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

OGGETTO: A.C. 4144A – Relazione tecnica.

È pervenuta, per le valutazioni di competenza, la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al testo elaborato dalla Commissione di merito della Camera.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

**Articolo 1-bis:** il comma 6 dispone che per il finanziamento del Piano di sistema 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio; alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento del medesimo ministero. La relazione tecnica non è coerente con il testo per i seguenti motivi:

- rinvia per l'attuazione del piano, "alle risorse che saranno rese di volta in volta disponibili", in contrasto con quanto invece riportato dal comma 6, nel quale viene puntualmente quantificato l'onere in 10 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2018-2020;
- trattandosi di un piano triennale, così come indicato dalla disposizione in esame, non è chiaro la ragione per il quale la relazione tecnica rinvia al reperimento di specifici

finanziamenti al fine di dare attuazione al predetto piano per gli anni successivi al triennio;

- la relazione tecnica fa riferimento ad una copertura alternativa, rispetto a quella riportata dal testo del comma 7, relativa ai proventi derivanti dalle vendite all'asta delle quote CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2013 per la quale si esprime parere contrario in quanto non è possibile coprire un onere certo pluriennale con entrate che vengono quantificate anno per anno e che sono in parte già finalizzate.

Premesso quanto sopra esposto, in merito alla copertura finanziaria recata dalla disposizione normativa, si ribadisce quanto già rappresentato da questo Dipartimento con le precedenti note nn. 44501 e 55717, rispettivamente del 27 marzo e dell'11 aprile u.s, in quanto il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento di pertinenza del medesimo Ministero, che si intende utilizzare a copertura non reca una specifica finalizzazione atta a fronteggiare gli oneri recati dalle disposizioni in parola. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "*Interventi diversi*", destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Al riguardo, si ribadisce il parere contrario già espresso con le sopraccitate note.

**Art. 2-bis:** la disposizione introduce la facoltà di prevedere, con decreto interministeriale, misure di incentivazione fiscale allo scopo di sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale. Al riguardo, il fatto che si tratti di una mera facoltà non esclude, come affermato in relazione tecnica, l'assenza di oneri. Si esprime pertanto parere contrario. Sussistono, oltretutto, fondati dubbi, alla luce del principio di riserva di legge in materia fiscale, circa la legittimità di misure fiscali che sembrano interamente rimesse, quanto agli stessi presupposti essenziali (es. criteri di concessione, soggetti beneficiari), a un provvedimento amministrativo.

**Articolo 4:** al comma 1, lettera a), capoverso 7, si introduce, per i Presidenti e i membri del Consiglio direttivo degli Enti parco, nonché per i Presidenti delle Aree marine protette, una deroga al divieto posto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 che vieta di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche di governo ai soggetti in quiescenza. Al riguardo, si esprime parere contrario, in quanto tale previsione è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica e, inoltre, potrebbe avere effetti emulativi da parte di altre amministrazioni, andando a vanificare l'intento della norma volto ad agevolare il ricambio nelle pubbliche amministrazioni e ad evitare, altresì, che le medesime possano eludere di fatto lo stesso istituto della quiescenza.

Il comma 1, lettera *d*), capoverso 11 introduce la commissione tecnica incaricata di scegliere i componenti della rosa dei candidati al ruolo di direttore dell'ente parco. La disposizione appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri; pertanto, appare necessario che nell'articolato venga specificato che agli oneri derivanti dall'istituzione della commissione tecnica, gli Enti parco provvedano nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 1, lettera *g*), capoverso 14-*bis* viene introdotto il seguente periodo "avvalendosi del supporto dell'ISPRA". Al riguardo, si segnala la necessità che il testo sia integrato con la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che l'ISPRA provveda allo svolgimento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 5:** la disposizione interviene sul regolamento del parco, incrementando l'elenco delle attività vietate di cui all'art. 11, comma 3, L. 06/12/1991, n. 394. Al riguardo, anche in considerazioni di quanto segnalato dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) con nota 8996 del 10 aprile u.s., si esprime parere contrario all'ulteriore corso della previsione di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3.2, capoverso *b-bis*), il quale prevede il divieto di svolgimento, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, delle attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi. La disposizione, infatti, determina minori entrate derivanti dalle aliquote delle produzioni di idrocarburi. In merito alla riformulazione proposta dal MISE con la nota sopra-citata, si segnala l'esigenza che sia predisposta apposita relazione tecnica al testo riformulato al fine di escludere riflessi negativi per la finanza pubblica.

Per quanto attiene alle disposizioni introdotte al comma 1, lettera *b*) numero 2-*bis*), capoverso 1-*bis* appare necessario che nell'articolato sia specificato che gli enti territoriali coinvolti provvedano alle attività di promozione e valorizzazione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 10:** è necessario integrare il testo con la clausola finanziaria.

**Art. 12:** preliminarmente si segnala che non appare chiaro quanto riportato nella relazione tecnica in merito alla coerenza tra quanto disposto al comma 4, recante l'abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e l'introduzione di un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni prevista dal successivo comma 5.

In merito alla copertura finanziaria indicata si ribadisce quanto già rappresentato con le note di questo Dipartimento, nn. 44501 e 55717, rispettivamente del 27 marzo e dell'11 aprile u.s., in quanto il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del medesimo Ministero, che si intende utilizzare a copertura non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dalle disposizioni. Pertanto, andrebbe

corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente “*Interventi diversi*” che è destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Al riguardo, si ribadisce il parere contrario già espresso con le sopraccitate note.

**Art. 17-bis:** l’attività di gestione delle riserve statali sono affidate agli enti gestori dei parchi nazionali o regionali in presenza di determinate condizioni. Al riguardo, l’Arma dei Carabinieri, con la nota 78270/2017, ha evidenziato che l’adozione della norma in discorso potrebbe comportare maggiori oneri riconducibili alla rimodulazione delle competenze tra la stessa Arma e gli Enti parco. Appare perciò necessario che la relazione tecnica sia integrata con elementi atti ad escludere i riflessi negativi evidenziati dall’Arma.

**Articolo 19-bis:** al riguardo, si deve integrare l’articolato con la previsione che l’attuazione della Convenzione degli Appennini verrà finanziata con risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


**Art. 25:** si ritiene opportuno allineare il testo alla relazione tecnica aggiungendo il seguente periodo: “*Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*”, come già segnalato nella nota n. 64841 dell’11 aprile u.s.

**Art. 25-bis:** con riferimento alle attività di cui ai commi 1 e 2, è prevista la convocazione, da parte del MATTM, della Conferenza nazionale “*La Natura dell’Italia*” per promuovere e divulgare le attività effettuate dai Comitati coinvolti. Al riguardo, si ritiene che gli elementi recati in relazione tecnica non diano un’esaustiva dimostrazione dell’asserita invarianza finanziaria di cui al comma 3 e, pertanto, si fa richiesta di acquisire ulteriori dettagli.

A margine, comunicato quanto sopra in merito alle questioni di carattere finanziario, si ribadiscono le perplessità espresse con la nota n. 44501 del 27 marzo u.s. per quanto concerne le modifiche apportate al testo all’articolo 4, comma 2, lettera c) e all’articolo 9-bis.

Per quanto sopra esposto si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0076593/2017

## RELAZIONE TECNICA

### Articolo 1

I capoversi da 1 a 5 intervengono sulla classificazione delle aree naturali protette, senza determinare effetti finanziari in ragione del loro carattere definitorio.

In particolare, il capoverso 5 prevede al primo periodo la possibilità di istituire aree protette transfrontaliere disciplinando gli aspetti procedurali per darvi corso. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa in quanto rappresenta una facoltà di cui le aree naturali protette prossime al confine di Stato possono avvalersi, senza vincolare il relativo bilancio. Al tempo stesso, al secondo e terzo periodo si prevedono norme a carattere ordinamentale, prive di effetti sulla finanza pubblica.

Il successivo capoverso 5-bis stabilisce che le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali previa istruttoria tecnica dell'ISPRA secondo la procedura di cui all'art. 18, comma 1. Tale attività sarà svolta dall'ISPRA nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; peraltro la norma prevede espressamente che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 5 ter contiene norme a carattere prettamente ordinamentale, prive di effetti finanziari.

Il capoverso 5 quater attribuisce la gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione all'ente di gestione corrispondente. L'ente di gestione interessato provvederà a tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con specifico riferimento al supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, al concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, si tratta di attività che rientrano nei compiti istituzionali di tali soggetti; in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 132 del 2016, in base al quale il Sistema nazionale svolge, tra l'altro, la funzione di "supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente". Pertanto, si tratta di attività che saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 5 quinquies prevede una mera facoltà in relazione all'affidamento in gestione delle aree esterne ai parchi agli enti gestori delle aree protette, pertanto non determina effetti vincolanti sul bilancio degli enti stessi i quali potranno procedere in tal senso compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0076593/2017

Il capoverso 5-sexies prevede l'affidamento ai parchi regionali della gestione delle aree marine protette contigue ai parchi regionali stessi; si tratta di una norma ordinamentale volta a razionalizzare l'impiego delle risorse per la gestione delle citate aree, ricondotte in modo unitario ai parchi regionali in presenza del requisito della contiguità territoriale. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi la disposizione in esame è foriera di determinare una gestione maggiormente efficiente rispetto al passato, con la possibilità di ridurre gli oneri di gestione per un valore determinabile solo a consuntivo.

Il capoverso 9 ter<sup>\*\*\*</sup> contiene disposizioni a carattere ordinamentale, prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

Al capoverso 9 quater si attribuiscono all'ISPRA funzioni di controllo tecnico scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca in materia di aree protette; la norma prevede espressamente che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si precisa, inoltre, che le suddette attività sono attribuite ad ISPRA nell'ambito della Convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, che definisce e regola le attività che l'Istituto già svolge per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le risorse disponibili a bilancio. Tale convenzione quadro è già in vigore, essendo stata stipulata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123. Pertanto, trattandosi di attività già attribuite all'ISPRA in forza della predetta convenzione, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, il comma 2 introduce espressamente una clausola di invarianza finanziaria per le attività previste nell'articolo in esame.

#### Articolo 1-bis

Il comma 1 abroga l'articolo 3 della legge n. 394 del 1991, che disciplina il Comitato per le aree naturali protette e la Consulta tecnica per le aree naturali protette; la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 sul programma triennale per le aree naturali protette con un nuovo articolo concernente il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette.

Con riferimento al capoverso "art. 4", il comma 1 presenta natura ordinamentale, individuando i componenti del sistema nazionale delle aree protette, pertanto non configura ricadute sulla finanza pubblica.

Prot: RGS 0076593/2017

Il comma 2 individua i contenuti e le finalità del Piano, in relazione ai quali nella medesima disposizione si fa riferimento alle disponibilità finanziarie disponibili a legislazione vigente, riprendendo quanto precisato nell'articolo 4, comma 1, della legge n. 394/1991. Pertanto, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto peraltro conto che alla materiale predisposizione del Piano provvederà il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, proponendolo al Comitato nazionale per le aree protette, ai sensi del successivo comma 5; trattandosi di attività che rientrano nei compiti istituzionali dei citati soggetti, questi ultimi vi provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, si rappresenta che il cofinanziamento delle regioni verrà stabilito in base ad accordi e intese con il Ministero dell'ambiente, pertanto non si determina un vincolo a carico dei bilanci regionali e, conseguentemente, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione al comma 4, si tratta di una norma ordinamentale priva di effetti finanziari.

Il comma 5, come sopra precisato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di compiti riconducibili a quelli già oggi previsti a legislazione vigente per il Ministro dell'ambiente e il Comitato nazionale per le aree protette.

Con riferimento al comma 6, l'importo ivi individuato per il finanziamento del Piano di sistema 2018-2020 rappresenta un plafond di risorse che sarà impiegato per le finalità indicate al comma 2 della medesima disposizione. Pertanto, la quantificazione di tale importo non deriva dalla predeterminazione di parametri, ma individua una "massa di manovra finanziaria" che può essere impiegata per l'attuazione del Piano triennale; in altri termini, le risorse così previste individuano il limite massimo di spesa in base al quale verranno realizzate le relative attività, in aggiunta alle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Poiché il Piano assume valore programmatico, non vincola il bilancio e pertanto le finalità ivi previste saranno realizzate compatibilmente con le risorse pubbliche che saranno rese di volta in volta disponibili; pertanto, per gli anni successivi al triennio 2018-2020, dovranno essere reperiti specifici finanziamenti per dare attuazione al Piano; in ogni caso, atteso altresì il carattere programmatico del Piano in esame, si tratterà di fondi previsti a legislazione vigente in base ai quali verranno assunte le relative decisioni di spesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Peraltro, tenuto conto che le finalità indicate nella disposizione in esame rientrano tra quelle previste per l'impiego dei proventi delle quote CO2 ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 30/2013, pertanto la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 potrà

Prot: RGS 0076593/2017

**essere soddisfatta a valere sui citati proventi, specificamente sulle risorse destinate al Mattin, in alternativa alla copertura prevista sulla quota del Ministero dell'economia e delle finanze sul fondo speciale di parte corrente iscritto sul bilancio del medesimo Dicastero.**

### **Articolo 2**

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto viene prevista una mera facoltà in capo ai Comuni individuati nell'emendamento in esame di prevedere un ulteriore, diverso utilizzo del gettito proveniente dal contributo di sbarco già previsto dalla legislazione vigente (art. 4, comma 3-bis del decreto legislativo n. 23/2011) e, pertanto, si riferisce a risorse che sono già introitate dai Comuni delle isole minori.

Al comma 2 viene prevista la facoltà per i Comuni interessati di operare una maggiorazione fino a un massimo di 2 euro, **esclusivamente per le finalità indicate al comma 1 della medesima disposizione**; fermo restando che si tratta anche in questo caso di una possibilità demandata agli enti locali e non un obbligo cogente, si tratta di una disposizione che comporta un incremento del gettito tributario a favore del Comune che provvede alla maggiorazione stessa, con oneri a carico delle compagnie di navigazione e sui passeggeri e non sulla finanza pubblica.

Infine il comma 3 prevede la facoltà in capo ai Comuni facenti parte di un'area marina protetta di richiedere un contributo di sbarco, estendendo così a tali enti la previsione di cui all'articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che riguarda solo i Comuni con sede giuridica nelle isole minori, ovvero i Comuni nel cui territorio insistono isole minori. Si tratta di una possibilità demandata ai Comuni, volta a incrementare il gettito di tali enti qualora venga effettivamente prevista, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, anzi, genererà potenzialmente nuove entrate, quantificabili a consuntivo, con effetto positivo sui saldi di bilancio.

### **Art. 2-bis**

La norma prevede la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali nelle aree protette, mediante apposito decreto. Anche in ragione del carattere meramente facoltizzante della disposizione, tali agevolazioni verranno definite compatibilmente con le risorse che saranno rese effettivamente disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0076593/2017

### Articolo 3

La norma interviene sulla disciplina di istituzione delle aree naturali protette nazionali; avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 4

La disposizione disciplina la governance degli enti parco.

La norma riprende la governance della legge n. 394/1991, peraltro eliminando la Giunta esecutiva che era prevista dalla legge n. 394/1991, mentre il Collegio dei revisori è sostituito dal revisore unico; pertanto le unità complessive di personale risultano inferiori a quelle previste a legislazione vigente.

I capoversi da 1 a 6 sono di natura ordinamentale, pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica; con riferimento alla previsione del Revisore unico dei conti in luogo del Collegio, attualmente previsto ai sensi della legge n. 394/1991, si rappresenta che tale disposizione consentirà una razionalizzazione delle risorse pubbliche impiegate per tale attività di revisione dei conti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 7 estende al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo le norme in materia di permessi e licenze previste all'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000; la norma presenta carattere ordinamentale ed è pertanto priva di effetti finanziari. Inoltre, viene previsto per il Presidente e i membri del Consiglio direttivo degli enti parco, nonché per i Presidenti delle aree marine protette, una deroga al divieto di conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche di governo ai soggetti in quiescenza previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012; si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Il capoverso 8 prevede che al Presidente spetti una indennità onnicomprensiva, fissata con decreto del Mattrn, di concerto con il Mef; i relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio degli enti parco. Non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'indennità non è prefissata dalla norma in esame ma la sua quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Prot: RGS 0076593/2017

Peraltro, l'indennità prevista riguarda solo ed esclusivamente il Presidente ed è a carattere omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Ente Parco; non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio MATTM.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 9, comma 12-bis della legge n. 394 del 1991, ai Presidenti, ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio direttivi, nonché ai componenti del Collegi dei revisori dei conti, spetta una indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza. A seguito della nuova formulazione della disposizione introdotta dall'articolo 4 dell'AC 4144-A, l'indennità di carica resta per il solo Presidente mentre per i Vice Presidenti e gli altri componenti del Consiglio direttivo sono corrisposti unicamente gettoni di presenza.

Pertanto, non si determinano effetti obbligatori sul bilancio che potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri, anzi si prevede una riduzione della spesa per il venir meno dell'indennità di carica per i soggetti sopra indicati; in ogni caso, l'importo degli emolumenti ora previsti verrà fissato con decreto ministeriale, comunque tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili a bilancio.

Con riferimento ai direttori, già oggi i relativi contratti che vengono stipulati sono equiparati, per quanto riguarda il trattamento economico, a quelli dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici; pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già sostenuti a legislazione vigente e trova copertura nell'attuale stanziamento nello stato di previsione del MATTM.

I capoversi 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies, 8 octies, 9, 10, 10 bis, 11 sono di natura ordinamentale pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Con specifico riferimento al rilievo sul numero dei componenti di cui al capoverso 8 bis, si conferma il numero di otto unità già previsto all'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai capoversi 11 e 11-bis concernenti la designazione del direttore, deve essere notato innanzi tutto che in tali disposizioni è prevista una procedura di selezione pubblica. In particolare, si prevede che il direttore viene nominato secondo procedure selettive di evidenza pubblica attraverso bandi, precisando altresì che ciò deve avvenire in coerenza con la normativa per la dirigenza per la pubblica amministrazione. Al riguardo si noti che la disciplina vigente consiste anch'essa in una procedura, qualificata dal Consiglio di Stato

Prot: RGS 0076593/2017

nel parere n. 1944/2015, «selezione» pubblica, da svolgersi per titoli, in vista dell'accesso all'albo. La riforma, pur prevedendo l'abolizione dell'albo, sottopone ad analoga selezione pubblica gli interessati.

Ciò premesso, la norma in esame innova la procedura per la selezione e l'individuazione del Direttore del Parco mentre non modifica quanto già vigente in merito al tipo di contratto, alla sua durata e al trattamento economico, e al caso in cui il Direttore stesso sia dipendente pubblico (da porre obbligatoriamente in comando o fuori ruolo); è altresì richiamata l'applicazione del d.lgs. 165/2001. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Per quanto riguarda la procedura di nomina dei direttori, si specifica che ai sensi del paragrafo 11-bis della disposizione in esame è previsto che il bando di selezione è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente, a garanzia del buon andamento e imparzialità della p.a.; peraltro, il Presidente della Commissione tecnica che interviene sulla composizione della rosa di tre candidati è nominato dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del capoverso 11, lettera c), ad ulteriore garanzia della correttezza della procedura.

Per gli oneri derivanti dall'istituzione della commissione tecnica l'ente parco provvederà con le risorse disponibili in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 12 bis non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i gettoni di presenza non sono prefissati nell'importo dalla norma in esame ma la loro quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Il capoverso 14 interviene in materia di dotazione organica degli enti parco, per il quale è prevista l'approvazione del Mattm, previo parere del Dip. Funzione Pubblica e del Mef, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come espressamente previsto nella norma in argomento.

Il comma 14 bis prevede in capo al Mattm l'adozione di una specifica direttiva rivolta agli enti parco per le finalità ivi indicate; trattandosi di un'attività che rientra nei compiti istituzionali del citato Dicastero, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, viene consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco; si tratta di una norma ordinamentale (peraltro già prevista, in generale, dalla normativa in

Prot: RGS 0076593/2017

**materia) che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 14 ter prevede per gli enti parco la possibilità di stipulare convenzioni per le attività ivi indicate; si tratta di una norma procedimentale e facultizzante, che pertanto non determina ricadute sul bilancio dello Stato e, peraltro, è volta espressamente a ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza. Tali risparmi non sono comunque quantificabili a priori ma solo a consuntivo e, in ogni caso, dipende dall'effettivo ricorso da parte degli enti parco di tale facoltà.

Inoltre, si conferma che l'attività di supporto dell'ISPRA nei confronti del Ministro dell'ambiente all'atto dell'adozione di una specifica direttiva rivolta agli enti parco per le finalità indicate nella medesima disposizione rientra nelle attribuzioni istituzionali dell'ISPRA, nel quadro del rapporto di strumentalità rispetto al Mattm, pertanto saranno realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 5

La disposizione interviene sul regolamento del parco, sul piano per il parco, sugli strumenti di attuazione delle iniziative volte a favorire la promozione economica e sociale delle comunità eventualmente residenti all'interno del parco e sulla pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

La norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al capoverso 1-bis, si rappresenta che in tale disposizione vengono indicate ulteriori strategie che il piano del parco, già previsto all'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, può promuovere. Si tratta di una disposizione a carattere programmatico, priva di effetti vincolanti sul bilancio pubblico. Il secondo periodo del medesimo capoverso presenta carattere procedimentale, a valere sulle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali; pertanto, i programmi e i progetti di valorizzazione saranno definiti con specifiche convenzioni tra l'ente parco e gli enti territoriali nei limiti delle disponibilità rese disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, il capoverso 2-ter riguarda le previsioni del piano del parco, in particolare accordi, agevolazioni, promozioni tese a favorire e sviluppare attività coerenti con le finalità istitutive del parco stesso. Tali previsioni riprendono e aggiornano i contenuti del Piano pluriennale economico e sociale

Prot: RGS 0076593/2017

di cui all'art. 14 della legge n. 394/1991 vigente che, nel testo di revisione in esame, viene appunto assorbito nel piano del parco.

La previsione rende espresse attività che già sono svolte ordinariamente dagli enti parco in merito alla promozione e valorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della vigente legge n. 394/1991 e che, in ogni caso, verranno puntualmente poste in essere compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili con riferimento ai bilanci degli enti parco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 6

La norma interviene sulla disciplina del nulla osta dell'ente parco a cui è sottoposto il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco; avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con specifico riferimento al capoverso 3-bis, si precisa che la norma è tesa alla semplificazione dell'azione autorizzatoria, appostandone in capo ai Comuni il provvedimento di rilascio nella specifica fattispecie di interventi in zona D coerenti con piano e regolamento vigenti, in tal modo "sollevando" gli enti parco da tale adempimento al contempo razionalizzando le attività con invarianza delle competenze che i Comuni già svolgono.

Si conferma pertanto che gli enti parco e gli enti locali procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie ivi indicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 7

La disposizione interviene sulla disciplina degli acquisti, delle espropriazioni e degli acquisti effettuati dall'ente parco. La norma non comporta aggravii per la finanza pubblica in quanto l'ente parco provvede ad istituire un apposito capitolo nel proprio bilancio all'uopo destinato.

Inoltre, viene limitata la corresponsione di indennizzi per danni causati da fauna presente "nel" parco e non di quella "del" parco, che presupponeva invece una sfera più ampia di soggetti titolati a richiedere gli indennizzi in quanto riguardava anche i danni prodotti dalla fauna all'esterno della stessa area protetta.

Prot: RGS 0076593/2017

### Articolo 8

I capoversi da 1-bis a 1-octies, concernenti le royalties per attività produttive nelle aree protette, prevedono il riconoscimento di contributi a favore degli enti di gestione delle aree protette da parte dei soggetti titolari di impianti e attività produttive che hanno impatto ambientale sul territorio tutelato quale partecipazione alle spese per il recupero ambientale e naturalistico. Trattandosi di nuove entrate, aventi natura ulteriore ed aggiuntiva rispetto ai canoni e contributi già previsti a legislazione vigente, con conseguente carattere di novità, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si precisa che le misure di compensazione sono cosa diversa dalle royalties perché afferiscono a logiche diverse. Le compensazioni sono solitamente inserite nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e nelle valutazioni di incidenza e servono a garantire una serie di interventi che hanno la finalità di compensare le comunità insediate nei territori impattati da opere di un certo rilievo; di contro, la logica delle royalties è quella, invece, di canoni che hanno non una finalità compensativa, ma che servono ad assicurare una entrata di scopo, assicurando così interventi di ripristino degli habitat impattati dalla presenza di impianti esistenti (per questo motivo vengono riconosciute a favore dell'ente parco e non dei comuni, a diretto vantaggio del capitale naturale che viene così salvaguardato mediante l'ente parco).

Pertanto si conferma che si tratta di contributi ulteriori rispetto ai canoni di concessione già previsti a legislazione vigente, i quali fungono unicamente quale parametro di riferimento per il calcolo dei contributi ora previsti nei citati commi del disegno di legge; in ragione del loro carattere aggiuntivo, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma solamente effetti sugli operatori economici del settore.

Per quanto riguarda l'effetto delle royalties sul reddito dei soggetti tenuti al versamento dal punto di vista del gettito, si rappresenta che l'effetto netto sarà positivo per la finanza pubblica, in quanto la quota di risorse introitata dallo Stato sarà inevitabilmente superiore al gettito che sarebbe derivato dall'aliquota fiscale applicata sulle medesime risorse qualora ricomprese nel reddito d'esercizio. Del pari, si evidenzia che le risorse in argomento non determinano l'emergere di nuove spese ma, come sopra precisato, consentiranno di alleviare il bilancio pubblico degli oneri correlati ai necessari interventi per l'ambiente.

Con riferimento al capoverso 1-octies, concernente le royalties a carico dei titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per

Prot: RGS 0076593/2017

punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nell'area protetta e nelle aree contigue, si rappresenta che dalla disposizione non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per gli anni successivi il meccanismo di finanziamento rimanda alla legge delega per il pagamento dei servizi ecosistemici (vedasi art. 28 dell'AC 4144-A).

Le risorse risultanti dai proventi in argomento rientrano nell'ordinaria gestione delle risorse pubbliche mediante il meccanismo della riassegnazione a bilancio, pertanto non si determinano effetti negativi sui saldi.

Al capoverso 1-novies si prevede la possibilità del pagamento di un corrispettivo per i servizi offerti al visitatore; pertanto, fermo restando che si tratta di una mera facoltà in capo agli enti gestori dell'area protetta, la norma non ha conseguenze negative sulla finanza pubblica e potrebbe piuttosto determinare un incremento dei finanziamenti a favore dei citati enti per l'esercizio delle funzioni istituzionalmente loro devolute.

Ai sensi del capoverso 1-decies, i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica costituiscono entrate per gli enti parco, pertanto non solo non si determinano nuovi o maggiori oneri finanziari ma si prevedono nuovi introiti per gli enti parco, fermo restando che ai sensi dell'articolo 11.1 introdotto dall'articolo 9 del ddl. in esame una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo dovrà essere versata in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.

Il capoverso 1-undecies contiene disposizioni a carattere ordinamentale, prevedendo che i beni demaniali ivi indicati che non sono già stati affidati in concessione a terzi possano essere dati in concessione gratuita all'area protetta su specifica richiesta di quest'ultima, nel qual caso possono essere a loro volta concessi a terzi dietro pagamento di un canone; pertanto, trattandosi di una norma ordinamentale peraltro meramente facultizzante, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che, in caso di concessione da parte dell'area protetta di detti beni demaniali, il conseguente obbligo di prevedere un canone consentirà di incrementare le risorse disponibili dell'ente parco interessato.

Con riferimento al capoverso 1-duodecies, la previsione di cui al primo periodo prevede una facoltà in capo all'ente gestore dell'area protetta di concedere il proprio marchio di qualità, eventualmente anche a titolo gratuito; pertanto la norma, oltre a non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Prot: RGS 0076593/2017

potrebbe determinare nuovi introiti a favore dell'ente interessato. Con riferimento al secondo capoverso, si precisa che la predisposizione dei regolamenti ivi indicati sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, rientrando tali attività nelle competenze istituzionali degli enti parco, mentre l'attività di controllo, essendo collegata alla facoltà di concedere il marchio di qualità, non vincola direttamente il bilancio ma dipenderà dalla scelta degli enti parco di procedere in tal senso, valutando preventivamente gli eventuali oneri anche in funzione dei proventi che ne potrebbero derivare.

Ai sensi del capoverso 1-terdecies, si prevede la possibilità per l'ente di gestione dell'area protetta di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con i soggetti e per le finalità indicati nella medesima norma; trattandosi di una mera facoltà in capo al citato ente, la disposizione non vincola l'utilizzo delle risorse previste nel proprio bilancio e, pertanto, tale attività potrà essere posta in essere compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 1-quaterdecies prevede l'inclusione degli enti di gestione delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari del "5 per mille", a partire dal 2017; si tratta di una eventuale entrata aggiuntiva per gli enti parco, quantificabile nell'ammontare solo a consuntivo. Si conferma che l'inclusione degli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille IRPEF degli enti gestori non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una ulteriore finalizzazione nell'ambito delle risorse già stanziata.

Il capoverso 1-quinquiesdecies, oltre a precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quaterdecies, precisa che il 70% delle entrate relative alle aree protette nazionali derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-otties è versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da ripartire con decreto del Ministro dell'Ambiente, destinato esclusivamente al finanziamento del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette. Poiché la disposizione prevede *sic et simpliciter* una finalizzazione delle maggiori entrate già previste ai sensi delle citate disposizioni a favore degli enti gestori delle aree protette, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, la norma prevede pertanto una finalizzazione delle risorse provenienti dai proventi di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame, che rimangono agli enti parco (nella misura del 30% del totale), conferendo priorità al

Prot: RGS 0076593/2017

finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area parco. Viene pertanto indicata una destinazione prioritaria per le risorse già previste dagli altri commi del citato articolo 8, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il finanziamento delle politiche e dei piani ivi indicati, infatti, avverrà nei limiti delle effettive risorse che si renderanno disponibili a seguito della riscossione dei proventi da parte degli enti parco.

Il capoverso 1-sexiesdecies ha carattere ordinamentale, concernendo le attribuzioni della regione per l'organizzazione del fondo di rotazione ivi indicato con riferimento ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, pertanto non determina effetti finanziari.

Il capoverso 1-septiesdecies è di natura ordinamentale e non presenta profili finanziari.

Il comma 2 prevede che i beni immobili sequestrati o confiscati ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono mantenuti nel patrimonio dello Stato anche per lo svolgimento, ove idonei, delle attività istituzionali degli enti parco. La norma pertanto non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 9

La norma disciplina gli interventi di gestione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue. In particolare, si prevede che una quota del 30% del ricavato dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di gestione della fauna selvatica sia versato in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA. Trattandosi di norma ordinamentale non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 9-bis

Si conferma che le disposizioni di cui al capoverso "art. 16-bis", commi 1 e 2, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, perché rimane invariato l'importo versato annualmente al Mef, come precisato nel successivo comma 4; si creano piuttosto per gli enti parco margini di flessibilità maggiori per l'impiego delle medesime risorse per i settori di spesa sottoposti ai vincoli per i quali gli enti parco beneficiano dell'esonero. Il comma 2 del medesimo capoverso, inoltre, prevede una mera finalizzazione delle risorse già previste a legislazione

Prot: RGS 0076593/2017

vigente, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 del capoverso "art. 16-bis" presenta natura procedurale, pertanto è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 5 del medesimo capoverso, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 9-ter

La disposizione presenta carattere ordinamentale, pertanto non determina effetti sul bilancio pubblico. Con specifico riferimento all'adozione del regolamento da parte dei Ministeri ivi individuati, si precisa che si tratta di attività che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei medesimi Dicasteri, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 10

La disposizione interviene sull'istituzione delle aree marine protette. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, l'istruttoria tecnica sarà svolta dagli uffici della Direzione generale della protezione e della natura e del mare con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, la disposizione in esame, nel disciplinare l'attività istruttoria dell'ISPRA, ove necessario con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, richiama la legge di riforma delle agenzie (legge n. 132 del 2016), che disciplina compiti e attività del citato Sistema nazionale, oltre che dell'ISPRA. Ciò premesso, si conferma che i compiti previsti ai sensi della disposizione in esame potranno essere svolti dai soggetti interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che si tratta di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti coinvolti, ai sensi della citata legge n. 132 del 2016.

Per quanto riguarda il capoverso "art. 18", comma 4, si tratta di una disposizione meramente facultizzante che pertanto, non vincolando il bilancio, non comporta effetti sugli equilibri di finanza pubblica.

Prot: RGS 0076593/2017

### Articolo 11

L'articolo riguarda, in generale, la gestione delle aree marine protette. Al comma 11 del capoverso "art. 19" si prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento al comma 1, le attribuzioni riconosciute all'ente gestore rientrano tra i propri compiti pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri; l'attività di indirizzo del Mattm sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le aree marine protette sono sottoposte al controllo da parte del Ministero in merito alla gestione svolta e all'utilizzo delle risorse trasferite: sulla base della programmazione delle attività, proposta annualmente, le risorse per ogni area marina protetta vengono assegnate tenendo conto di criteri obiettivi di riparto.

Le attribuzioni riconosciute all'ente gestore rientrano tra i propri compiti, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri; l'attività di indirizzo del Mattm sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento al comma 2 del capoverso "art. 19", si precisa che la previsione di cui al secondo periodo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; peraltro, la riconduzione della gestione dell'area marina protetta all'area protetta terrestre qualora situate in acque confinanti consente di addivenire ad una gestione unitaria e di razionalizzare così l'impiego delle relative risorse.

### Articolo 12

La disposizione disciplina l'introduzione del programma triennale delle aree marine protette.

Preliminarmente, si precisa che, mentre il Piano nazionale triennale per le aree protette individua il sistema nazionale anche delle aree marine (lettera a), comma 2, dell'articolo 4 dell'AC 4144-A), il Programma triennale per le aree protette marine di cui all'articolo 12 ha finalità conseguenti, relative all'indicazione degli indirizzi generali, delle linee programmatiche, ecc., del sistema delle aree marine individuato dalla citata lettera a) del comma 2.

Prot: RCIS 0076593/2017

In particolare, il comma 6 del capoverso "art. 19-bis" prevede che i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione al mare sono riscossi e gestiti dagli enti gestori.

Il decreto istitutivo delle aree marine protette ne individua la perimetrazione e le attività non consentite, prevedendo espliciti divieti. In detto decreto, inoltre, è usualmente contenuta una disposizione concernente le sanzioni, in cui si prevede che per la violazione delle disposizioni dello stesso decreto e del regolamento di disciplina si applica la normativa vigente. Le prescrizioni di disciplina delle attività consentite sono contenute nel regolamento nel quale sono stabilite le zone sottoposte a differente regime di tutela e, appunto, le attività consentite in ognuna di esse, anche in deroga ai divieti previsti dal decreto istitutivo.

La citata previsione del comma 6, concernente i proventi derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione dei menzionati precetti posti dal decreto istitutivo e dal regolamento, si limita ad esplicitare, in forma più analitica, quanto già previsto dal vigente art. 16, comma 1, lett. h), della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale costituiscono entrate dell'ente parco anche "i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari". Risulta infatti del tutto evidente che le disposizioni di divieto reperibili nei decreti istitutivi delle aree marine protette, in quanto contenute in atti di rango sub legislativo, sono norme regolamentari. Pertanto, la formulazione del vigente art. 16, comma 1, lett. h), sopra citato, già ad oggi comprende sia il riferimento alle norme contenute nell'atto qualificato come "regolamento", che quello alle norme contenute nel "decreto istitutivo".

Quanto appena osservato, del resto, è inequivocabilmente confermato dalla prassi fin qui costantemente seguita. Già ad oggi e sin dal momento della loro istituzione, infatti, in tutte le aree marine protette i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle previsioni contenute nei decreti istitutivi e nei regolamenti sono senz'altro incamerati dal soggetto gestore dell'area protetta.

La previsione dunque non comporta nessuna minore entrata per il bilancio statale.

Con riferimento al capoverso "art. 19-bis", comma 9, si conferma che gli oneri connessi al funzionamento della Consulta saranno fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 11 concerne la dotazione di personale delle riserve marine e delle aree marine protette prevedendo che i relativi oneri possono gravare, oltre che

Prot: RGS 0076593/2017

sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, tali oneri saranno modulati sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

**Il comma 12 del capoverso "art. 19-bis" presenta carattere ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Con riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 12 dell'AC 4144-A, si evidenzia che le abrogazioni dei commi da 1 a 5 della legge 179/2002 sono coerenti con l'introduzione di una autorizzazione pari a 3 milioni di euro che è stata parametrata sulla base dell'attuale stanziamento per le spese delle aree marine protette che ammonta a poco più di 3 milioni di euro come dichiarato dal successivo comma 5 dell'articolo in esame.

Già attualmente i costi sono coperti con le attuali previsioni di bilancio ed in ogni caso saranno a valere sulla legge di autorizzazione alla spesa richiamata. Quanto all'aspetto formale della copertura essa è fissata a decorrere dall'anno 2018 e quindi ha carattere annuale.

#### Articolo 13

La norma in argomento limita le attività di vigilanza alle attività "fondamentali" di gestione, mentre a legislazione vigente le stesse vengono svolte anche su atti di minore rilevanza e di gestione ordinaria. Pertanto tali attività potranno essere realizzate dal Ministero dell'ambiente con le risorse disponibili a legislazione vigente, che potranno essere altresì razionalizzate nell'impiego essendo focalizzate su talune, principali attività.

#### Articolo 14

La norma prevede i principi fondamentali per la disciplina delle aree protette regionali. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 15

Prot: RGS 0076593/2017

La disposizione interviene sull'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale. In particolare, viene ad essere razionalizzata la composizione dell'organo deputato ai compiti di revisione dei conti, portandolo da collegiale a monocratico, senza inficiarne l'azione di controllo. Avendo la norma carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 16

La norma disciplina, in generale, i poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta. La norma non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 17

La norma disciplina il trattamento sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni. La norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

#### Articolo 17-bis

L'attività di gestione delle riserve statali che, ai sensi della disposizione in esame, saranno affidate agli enti gestori dei parchi nazionali o regionali in presenza delle condizioni ivi indicate, sarà svolta da tali enti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 18

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Comitato nazionale per le aree protette senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, emolumenti né rimborsi spese per i componenti. Inoltre, le eventuali spese di funzionamento del Comitato attengono alle sole esigenze correnti di quest'ultimo. In particolare, le spese in argomento trovano copertura sul capitolo di spesa 1381-spese per acquisto di beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che presenta una dotazione finanziaria pari a € 522.610 per il 2017, € 521.414 per il 2018 e € 522.410 per il 2019. Le attività previste in forza della disposizione in esame saranno finanziate

Prot: RGS 0076593/2017

previa riprogrammazione delle spese effettuate con le risorse dello stesso capitolo, al fine di individuare i risparmi necessari per finanziare le nuove attività.

Con riferimento a quanto previsto nei commi 4 e 5 del capoverso "art. 33", si tratta di disposizioni di natura ordinamentale prive di effetti sulla finanza pubblica.

#### Articolo 19

La norma prevede l'istituzione dei parchi di Matese e Portofino.

Gli oneri per le attività relative al primo avviamento sono state stimate in un importo massimo di 300.000 euro per ciascun Parco nazionale e trovano copertura sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'esercizio finanziario 2017. In particolare, nella ripartizione dei fondi previsti da tale legge, attuata con decreto interministeriale MATTM/MEF, è prevista la voce "Azioni di rilevanza nazionale" nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (capitolo 1551 del bilancio Mattm).

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese per il funzionamento ordinario dell'istituendo Parco Nazionale di Portofino sono state prese in considerazione le valutazioni effettuate per il Parco Nazionale di Pantelleria, considerata l'estensione, per una spesa prevista 1 milione di euro.

Per il Parco nazionale del Matese, considerata, invece, l'estensione della superficie di 33.300 ettari, è stato preso come parametro di riferimento l'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi che presenta una superficie 31.000 ettari; trattandosi di un parco di prima istituzione, la spesa prevista è stata stimata in 2.000.000,00.

Pertanto, il totale da finanziare ammonta a regime a euro 3.000.000,00 a partire dal 2018, di cui 1.000.000,00 euro per il parco di Portofino e 2.000.000,00 euro per il parco del Matese; per la copertura di tali oneri si provvede con le risorse disponibili sul pertinente capitolo ove trovano imputazione le spese di natura obbligatoria per gli Enti Parco (capitolo 1551 del bilancio Mattm), previa rimodulazione delle risorse già destinate agli altri Enti Parco per le esigenze di funzionamento.

In ogni caso, si conferma che le spese previste dalla norma in argomento saranno coperte con le risorse tratte dal pertinente capitolo di bilancio del Mattm mediante rimodulazione delle risorse già assegnate, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (al riguardo, si rimanda a quanto precisato in sede di relazione tecnica dell'AS 119).

Prot: RGS 0076593/2017

#### Articolo 19-bis

Si tratta di una norma programmatica volta a promuovere la Convenzione ivi indicata, pertanto non vincola il bilancio e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, le relative attività rientrano nei compiti istituzionali del Mattm e potranno essere conseguentemente svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 20

Si tratta di un richiamo ad una intesa già sottoscritta dalle Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Lombardia, il MATTM ed il MEI, in base all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in ordine alla copertura totale degli oneri per la gestione del Parco, a carico delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della normativa in vigore ivi richiamata, pertanto non innova la legislazione esistente e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

#### Articolo 21

Per quanto riguarda la lettera b), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si tratta della previsione ex novo di una nuova area marina di reperimento (le aree marine di reperimento sono le aree individuate per la successiva istituzione di un'area marina protetta) bensì di una riduzione territoriale con conseguente ridenominazione dell'area già prevista; per questo motivo, per l'istituzione e primo funzionamento, nell'esercizio 2016, sono già state impegnate le risorse disponibili sul capitolo 1646 - pg 4 iscritto nello stato di previsione del Mattm.

Peraltro, alla previsione attualmente vigente dell'area marina di reperimento della Penisola salentina non si è ancora dato corso; pertanto la norma interviene in modo da prevedere la realizzazione, nel concreto, dell'area marina protetta di Capo d'Otranto in luogo di quella della Penisola salentina, senza alcun aumento dei costi e, anzi, determinando in prospettiva un minor fabbisogno di risorse finanziarie per le attività di gestione, atteso che l'ampiezza dell'area marina di Capo d'Otranto risulta inferiore a quella della Penisola salentina. Si evidenzia, al riguardo, che uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti parco da parte del Mattm è quello dell'estensione territoriale,

Prot: RGS 0076593/2017

talché la quota destinata all'area marina che verrebbe istituita in forza della presente disposizione sarebbe inferiore a quella di cui potenzialmente beneficerebbe l'area marina della Penisola salentina.

Con riferimento alla lettera c), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si tratta della previsione ex novo di una nuova area di reperimento (le aree marine di reperimento sono le aree individuate per la successiva istituzione di un'area marina protetta) bensì di una riduzione territoriale con conseguente rideterminazione dell'area già prevista; per questo motivo, per l'istituzione e primo funzionamento, nell'esercizio 2016, sono già state impegnate le risorse disponibili sul capitolo 1646 - pg 4 iscritto nello stato di previsione del Mamm.

Peraltro, alla previsione attualmente vigente dell'area marina di reperimento di Capo Spartivento - Capo Teulada non si è ancora dato corso; pertanto la norma interviene in modo da prevedere la realizzazione, nel concreto, dell'area marina protetta di Capo Spartivento in luogo di quella di Capo Spartivento - Capo Teulada, senza alcun aumento dei costi e, anzi, determinando in prospettiva un minor fabbisogno di risorse finanziarie per le attività di gestione, atteso che l'ampiezza dell'area marina di Capo Spartivento risulta inferiore a quella di Capo Spartivento - Capo Teulada. Si evidenzia, al riguardo, che uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti parco da parte del Mamm è quello dell'estensione territoriale, talché la quota destinata all'area marina che verrebbe istituita in forza della presente disposizione sarebbe inferiore a quella cui potenzialmente beneficerebbe l'area marina di Capo Spartivento - Capo Teulada.

#### Articolo 22

La modifica di cui al comma 1 è necessaria per rettificare un rinvio a norme non più vigenti. Ai sensi del comma 2 della norma, il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 deve essere abrogato perché richiama disposizioni dell'articolo 14 abrogate dal testo unificato. La norma di cui al comma 3 si limita a richiamare disposizioni di cui all'articolo 14 abrogate dal disegno di legge, nonché dell'articolo 12 con semplice norma di rinvio. Il suo contenuto risulta quindi in parte errato e in parte ultroneo, e di conseguenza si rende necessario abrogare l'articolo. Con riferimento al comma 4, a seguito delle modifiche disposte dal disegno di legge, resta in vigore solo il comma 5.

La modifica di cui al comma 5 della disposizione in esame appare necessaria per esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 19, di cui all'articolo 13 del disegno di legge.

Prot: RGS 0076593/2017

Il comma 6 opera un mero aggiornamento dei riferimenti normativi previsti all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991.

In generale, le modifiche introdotte con il presente articolo sono di mero coordinamento tecnico, perciò non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 23**

La norma si limita a indicare le regioni della sede legale e della sede amministrativa del parco nazionale Gran Paradiso, in luogo del testo vigente (articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) che identifica le città ove tali sedi vengono ubicate, comunque nell'ambito delle medesime regioni. Pertanto, trattandosi di una modifica che non incide sull'attuale collocazione geografica delle due sedi in argomento, in quanto il parco nazionale Gran Paradiso ha già una sede legale distinta dalla sede amministrativa (rispettivamente in Piemonte e in Valle D'Aosta), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Qualora si dovesse provvedere allo spostamento della sede, i relativi costi saranno sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, si precisa che si tratta di una norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 24**

La disposizione interviene in materia di autorizzazione paesaggistica, considerato che attribuisce la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 agli enti parco. Ciò determina un potenziale aggravio del procedimento. Infatti, salvo i casi di elettrodotti da realizzare interamente all'interno di parchi nazionali (caso alquanto raro statisticamente), l'approvazione dell'emendamento porterebbe alla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, per la medesima linea elettrica, da parte di due Enti diversi, ossia l'Ente Parco per la porzione di opera ricadente all'interno del perimetro del Parco e la Soprintendenza per la porzione di opera ricadente all'esterno del perimetro del Parco.

Ciò premesso, alla lettera a) si introduce un obbligo procedimentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0076593/2017

Alla lettera b) si pone a capo degli enti parco una funzione autorizzatoria, che sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 25

La norma specifica i compiti del Comitato paritetico per la biodiversità istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011. Le spese di funzionamento del suddetto Comitato sono già a carico della competente Direzione Generale Protezione Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente, e trovano copertura sul capitolo di spesa 1381 - *spese per acquisto di beni e servizi*.

#### Articolo 25-bis

L'attività ivi prevista rientra nelle competenze istituzionali del Mattm, pertanto verrà svolta con le risorse disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rappresenta, al riguardo, che il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale sono state istituite presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e operano in stretta sinergia con la competente Direzione generale del medesimo Dicastero, a conferma che l'attività promozionale di cui al comma 1 e l'organizzazione della Conferenza nazionale "La natura dell'Italia" potranno essere svolte in ottemperanza alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 della disposizione in esame.

#### Articolo 26

La norma presenta carattere ordinamentale, priva di effetti finanziari. Le attività poste in capo al Mattm rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Dicastero, pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 27

Prot: RGS 0076593/2017

L'art. 1, comma 2, lettera f) prevede l'adozione di misure idonee affinché sia assicurata la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente Parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati. Le risorse per il personale e le spese obbligatorie restano pertanto a carico delle Regioni e degli altri Enti locali co-finanziatori, non essendo previsto dalla norma il finanziamento con risorse statali, nemmeno pro quota.

La delega in argomento verrà attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 28

L'articolo prevede disposizioni di carattere ordinamentale, introducendo mere modifiche destinate ad orientare l'esercizio della delega non esercitata dal Governo di cui all'art. 70 della legge n. 221 del 2015, ad estendere il termine per l'attuazione della delega (dai 6 mesi previsti in quella sede a 12 mesi), nonché a consentire, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al citato articolo, l'emanazione di uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi; pertanto l'intero dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si precisa che il meccanismo è basato su accordi di tipo volontario, tali da non vincolare il bilancio pubblico qualora la pubblica amministrazione sia parte dell'accordo di remunerazione di uno specifico servizio ecosistemico. Al riguardo, si evidenzia che al comma 1 è stato esplicitato il carattere "volontario" del sistema di pagamento dei servizi ecosistemici, diversamente da quanto previsto al comma 1 del citato articolo 70 della legge n. 221 del 2015.

Ciò rafforza il sistema che, sulla base di accordi volontari, definisce un sistema di entrate per i predetti soggetti beneficiari con riduzione delle spese a carico dei bilanci dei richiamati beneficiari e senza aggravii per il bilancio dello Stato, prevedendo altresì una specifica finalizzazione delle relative risorse all'adeguata manutenzione del capitale naturale.

Con riferimento alla lettera b) del comma 2, si evidenzia che il sistema di PSE deve essere attivato in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune; in tal caso la volontarietà si pone "a monte", all'atto in cui il

Prot: RGS 0076593/2017

soggetto intende richiedere all'autorità pubblica la concessione di un bene naturalistico, ragion per cui non emergono effetti negativi per la finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione ripropone i contenuti dell'articolo 70, comma 2, lettera b), della legge n. 221 del 2015, fatto salvo l'inciso riferito alle fattispecie di cui ai commi dell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 che sono state introdotte dall'articolo 8 dell'AC 4144-A e, pertanto, costituiscono un mero rimando alla previsione contenuta nel citato articolo 8 (in forza della quale, oltre all'una tantum, le royalties ivi previste devono essere quantificate "a regime" mediante il meccanismo dei PSE), senza determinare ricadute negative sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda la lettera n) del comma 2, si tratta di una disposizione volta a precisare la possibilità per gli istituti di credito, nonché per le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata, di partecipare alla realizzazione di sistemi di PSE, al fine di consentire la partecipazione di soggetti finanziatori che possano svolgere anche il ruolo di intermediari, come peraltro previsto in altri Paesi che adottano analoghi sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici. Pertanto, la norma presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si soggiunge, altresì, che la previsione di cui al comma 2, let. h), prevede un vincolo di destinazione delle risorse provenienti dal sistema di PSN, destinandole anche per l'adeguata manutenzione del capitale naturale che, pertanto, verranno realizzate nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese effettivamente disponibili dai sistemi di PSE.

#### Articolo 28-bis

La norma prevede una disciplina transitoria, volta ad allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali; si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 29

La norma prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

28 APR. 2017

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di  
revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO

14407



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

Roma, 28 APR, 2017

UFFICIO VIII

Prot. Nr. 72964/2017

Rif. Prot. Entrata Nr. 68166/2017

Allegati:

Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia

SEDE

All' Ufficio del Coordinamento

Legislativo

SEDE

**OGGETTO:** Verifica delle quantificazioni della Revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Scheda Servizio Bilancio Camera dei Deputati n. 525 del 12 aprile 2017. (Schema di decreto legislativo n. 395).

Il Servizio Bilancio della Camera ha chiesto chiarimenti sul provvedimento indicato in oggetto, posto all'esame della V Commissione. Le richieste del Servizio hanno riguardato questioni riferite spesso genericamente a tutti i Corpi di Polizia oggetto di riordino.

Con specifico riferimento alle disposizioni sulla Guardia di finanza, il Servizio Bilancio rileva che alcune tabelle, riportate in Relazione Tecnica, non indicano dettagliatamente le componenti di spesa. In merito alle indicazioni di dettaglio si rinvia al Comando Generale della Guardia di finanza.

Riduzione dei tempi di permanenza nelle qualifiche o gradi (riferita a tutte le Forze di polizia). Il Servizio Bilancio chiede se la riduzione dei tempi di permanenza possa determinare un'accelerazione dei passaggi di carriera che, unitamente all'eliminazione del criterio della scelta per il conseguimento di alcune promozioni, possa determinare un onere superiore a quello stimato nella proiezione decennale contenuto nella Relazione Tecnica.

Al riguardo, si evidenzia che la proiezione finanziaria decennale, operata ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009 e riportata nella Relazione Tecnica tiene conto dei possibili picchi e delle conseguenti variazioni di onere, in quanto il periodo di permanenza nei singoli gradi/qualifiche, richiesto per progredire, è inferiore ai 10 anni.

In merito ai possibili maggiori oneri di natura previdenziale (riferito a tutte le Forze di polizia) che potrebbero scaturire dal raggiungimento dell'età di congedo in una posizione più elevata a seguito di un percorso di carriera più celere, si evidenzia che gli incrementi retributivi soggiacciono alla stessa normativa previdenziale valida per tutto il pubblico impiego.

Con riferimento alla sostenibilità delle riduzioni organiche nei ruoli di base effettuate con il riordino (per tutte le Forze di Polizia) e all'eventualità che le stesse possano determinare criticità sul piano operativo, si rinvia alle Amministrazioni competenti.

**Art. 45, comma 1.** Il servizio Bilancio chiede un chiarimento in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del contributo straordinario, di cui all'articolo 1, comma 972, legge 28/12/2015, n. 208, (c.d. "bonus 80 euro") per l'ultimo trimestre 2017.

Al riguardo si precisa che le risorse di cui all'art. 1, comma 365 lettera c, della legge di bilancio 2017 sono destinate all'incremento delle risorse per il riordino delle carriere e, per il solo 2017, alla proroga del contributo straordinario citato. Il provvedimento in esame, nel rispetto di quanto previsto dalla citata legge di bilancio e dal DPCM 27 febbraio 2017, ripartisce le risorse disponibili tra riordino delle carriere e proroga del contributo, scegliendo di cessare tale beneficio al 30 settembre 2017, ferme restando le risorse complessivamente disponibili.

**Art. 48, comma 2:** il Servizio Bilancio chiede di conoscere i criteri di stima degli oneri indiretti.

Al riguardo si precisa che la relativa quantificazione (45 milioni di euro) è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- spesa per redditi del personale in regime di diritto pubblico (non contrattualizzato o destinatario di concertazione) come da Conto Annuale 2015, ammontante a circa 8,3 miliardi;
- incremento medio pro-capite delle retribuzioni del personale di tutto il pubblico impiego, a seguito dei miglioramenti retributivi riconosciuti dal riordino in esame pari allo 0,54%;

I suddetti parametri forniscono una stima di onere indotto pari a circa 45 milioni (8,3 miliardi \* 0,54%), suddiviso tra Corpi di polizia, Forze Armate e Vigili del fuoco in relazione alle rispettive unità di personale. Nel caso dei Corpi di Polizia (280 mila unità circa) la stima degli oneri indotti corrisponde a circa 25,2 milioni.

Con riferimento alla RT dell'articolo 48 il Servizio Bilancio chiede in che misura concorrono i risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 177/2016, alle esigenze finanziarie connesse al riordino.

Al riguardo, si evidenzia che i risparmi concorrono nella misura del 50% dell'importo di 58.375.240, ossia euro 29.187.620. L'importo riportato in Relazione tecnica per l'anno 2017, di euro 33.172.620 comprende i residui dell'anno 2016.

Il Servizio Bilancio chiede un quadro di raffronto tra le fonti di finanziamento e gli oneri specificamente imputati ai singoli provvedimenti di riordino.

Al riguardo, si precisa che la quasi totalità delle risorse finanziarie è stata attribuita dalla legge e dal DPCM 27 febbraio 2017 indistintamente per le esigenze di riordino dei Corpi e delle Forze. Le risorse che la legislazione vigente attribuisce esplicitamente al riordino di ciascun comparto sono di modesta entità e sono state impiegate nel rispetto della destinazione attribuita loro dalla legge.

Il Servizio Bilancio, con riferimento alle disponibilità finanziarie per il 2020, evidenzia una differenza tra i dati indicati nelle tabelle 1 e 2 del provvedimento e quelli riportati nella tabella di sintesi (593.604.969,50 nelle prime e 588.483.969,50 nella tabella di sintesi). Al riguardo si precisa che trattasi di un mero refuso e che il valore da prendere a riferimento è quello evidenziato nella tabella di sintesi.

Articolo 45, comma 26, concernente il monitoraggio delle spese di personale dell'amministrazione interessata dal riordino, previsto dal provvedimento in esame, e alla necessità di chiarire se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento. Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che, nonostante il provvedimento in esame tratti esclusivamente spese di personale, di regola puntualmente quantificabili, l'ampiezza degli interventi posti in essere dal presente provvedimento, che coinvolgono circa cinquecentomila unità di personale, con effetti su un ampio arco temporale e per un rilevante ammontare di spesa, ha reso necessario prevedere uno specifico sistema di

monitoraggio e di correzione della spesa. In particolare la quantificazione degli oneri contenuta nel presente decreto, fermo restando l'ammontare delle retribuzioni, si basa essenzialmente su previsioni di sviluppi di carriera, le cui modalità sono state largamente rivisitate. Pertanto, non è da escludere che possano verificarsi disallineamenti tra le stime e le promozioni; che verranno effettivamente disposte, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, che la disposizione in esame mira ad evitare, mediante la previsione di una correzione delle spese di personale riducendo anche le facoltà assunzionali. Tanto rappresentato, e in considerazione anche della pluralità delle amministrazioni coinvolte dal provvedimento, si è ritenuto necessario prevedere una specifica procedura di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa a carattere permanente, differente da quella generale prevista dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge n. 196 del 2009.

**Con riferimento alle richieste di carattere generale concernenti gli aspetti di copertura riguardanti il provvedimento, si rappresenta quanto segue:**


- i risparmi di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016 destinati, in misura non superiore al 50%, all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 (capitolo 3027-01/MBF) ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, sono pari a 3.985.000 nel 2016, 29.187.620 nel 2017 e 28.131.297 a decorrere dall'anno 2018;
- si conferma la congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle disponibilità in conto residui. In particolare, la disposizione legislativa di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono abrogate tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate. In base a detta norma, sono state conservate le somme sul capitolo 3027-01, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, pari a complessivi euro 192.685.338, di cui euro 58.700.338 di provenienza di precedenti esercizi finanziari.

Articolo 48, comma 1 lettera c). In merito alla copertura prevista mediante "corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232", si

concorda con il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati circa la necessità di riformulare la copertura di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c) del provvedimento in esame, stante l'avvenuta emanazione del DPCM del 27 febbraio 2017, attuativo del menzionato comma 365. Si rappresenta, tuttavia, che la proposta del Servizio Bilancio di imputazione degli oneri, a valere sulle risorse di cui alla richiamata autorizzazione di spesa, risulta non assentibile in quanto la stessa non consentirebbe di effettuare le necessarie variazioni di bilancio a favore dei pertinenti capitoli dei diversi stati di previsione interessati dal provvedimento in esame. Pertanto, si indica una riformulazione alternativa che consente l'effettuazione delle predette variazioni di bilancio. Più precisamente, si propone di sostituire al predetto art. 48, comma 1, lettera c) le parole *“mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa”*, con le parole: *“mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse”*

**Art. 48, comma 2:** Con riferimento agli oneri indiretti il Servizio Bilancio segnala l'opportunità di inserire la decorrenza dei medesimi dal 2018. Si condivide l'avviso del Servizio Bilancio.

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEDE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

TAB A. - capo III\_punto 3.c.(1)

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	783	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.445.464,98
2018	580	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.070.714,80
2019	306	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	564.894,36
2020	174	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	321.214,44
2021	17	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	31.383,02
2022	268	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	494.744,08
2023	615	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.135.326,90
2024	462	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	852.879,72
2025	717	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.323.625,02
2026	905	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.670.684,30

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2018	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2019	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2020	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2021	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2022	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2023	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2024	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2025	783	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	419.100,75
2026	580	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	310.445,00

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	2017 (Anticipo in mesi)	Onere 2017
	261	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1	40.152
	14	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	2	4.308
	27	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	3	12.461
	2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	4	1.231
	2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	5	1.538
	1	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	6	923
	2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	7	2.154
	3	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	8	3.692
	73	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	9	101.072
	13	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	10	19.999
	2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	11	3.384
								190.914

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	2025 (Anticipo in mesi)	Onere 2025
	261	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	1	11.641
	14	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	2	1.249
	27	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	3	3.613
	2	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	4	357
	2	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	5	446
	1	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	6	268
	2	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	7	624
	3	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	8	1.070
	73	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	9	29.305
	13	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	10	5.799
	2	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	11	981
								55.353

	onere complessivo
2017	1.636.379,02
2018	1.070.714,80
2019	564.894,36
2020	321.214,44
2021	31.383,02
2022	494.744,08
2023	1.135.326,90
2024	852.879,72
2025	1.798.078,58
2026	1.981.129,30

TAB B - capo III\_punto 3.c.(2)(a)

	unità	vecchio grado/qif	nuovo grado/qif	costo annuo vecchio grado/qif	costo annuo nuovo grado/qif	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	802	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	905.738,70
2018	1.621	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.830.676,35
2019	1.683	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.900.696,05
2020	1.756	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.983.138,60
2021	1.692	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.910.860,20
2022	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2023	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2024	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2025	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2026	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00

unità	vecchio grado/qif	nuovo grado/qif	costo annuo vecchio grado/qif	costo annuo nuovo grado/qif	differenza costo qualifica	2017 (Anticipo in mesi)	Onere 2017
188	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	2	35.387
55	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	3	15.529
1	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	4	376
							51.292

unità	vecchio grado/qif	nuovo grado/qif	costo annuo vecchio grado/qif	costo annuo nuovo grado/qif	differenza costo qualifica	2017 (Anticipo in mesi)	Onere 2017	2018 (Anticipo in mesi)	Onere 2018
253	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	285.726	2	47.622
56	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	63.244	3	15.811
1	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	1.129	4	376
3	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	3.388	7	1.976
							353.487		65.786

	onere complessivo
2017	1.310.517,64
2018	1.896.462,40
2019	1.900.696,05
2020	1.983.138,60
2021	1.910.860,20
2022	1.806.960,00
2023	1.806.960,00
2024	1.806.960,00
2025	1.806.960,00
2026	1.806.960,00

TAB B - capo III\_punto 3.c.(2)(b)

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	1.389	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	2.512.756,56
2018	1.139	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	2.060.496,56
2019	910	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	1.646.226,40
2020	702	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	1.269.946,08
2021	464	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	839.394,56
2022	1.589	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	2.874.564,56
2023	2.242	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	4.055.867,68
2024	2.961	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	5.356.567,44
2025	3.668	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	6.635.558,72
2026	4.016	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	7.265.104,64

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	-	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	-
2018	-	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	-
2019	-	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	-
2020	-	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	-
2021	273	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	164.406,06
2022	486	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	292.678,92
2023	417	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	251.125,74
2024	411	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	247.512,42
2025	1.287	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	775.057,14
2026	1.139	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	685.928,58

	onere complessivo
2017	2.512.756,56
2018	2.060.496,56
2019	1.646.226,40
2020	1.269.946,08
2021	1.003.800,62
2022	3.167.243,48
2023	4.306.993,42
2024	5.604.079,86
2025	7.410.615,86
2026	7.951.033,22

TAB C - capo III\_punto 3.c.(3)(a)

unità	vecchio grado/qif	nuovo grado/qif	costo annuo vecchio grado/qif	costo annuo nuovo grado/qif	differenza costo qualifica	2025	2026
693	Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	669,11	463.693,23	463.693,23
692	Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	669,11	231.846,62*	463.024,12
1.154	Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	669,11		772.152,94

\* Nel 2025 le 692 unità generano onere per 6 mesi

unità	vecchio grado/qif	nuovo grado/qif	costo annuo vecchio grado/qif	costo annuo nuovo grado/qif	differenza costo qualifica	2017	2018
192	Maresciallo Capo	Maresciallo capo +10	47.900,00	49.852,55	1.952,55	374.889,60	187.444,8*
192	Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	1.952,55	187.444,8*	187.444,8*
191	Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	1.952,55		186.468,53*

\* Generano oneri per 6 mesi

	onere complessivo
2017	562.334,40
2018	561.358,13
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	695.539,85
2026	1.698.870,29

TAB D - capo III\_punto 3.c.(3)(b)

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	2.498	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	2.339.976,52
2018	1.899	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.778.869,26
2019	2.292	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	2.147.008,08
2020	1.604	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.502.530,96
2021	1.982	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.856.618,68
2022	1.279	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.198.090,46
2023	1.279	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.198.090,46
2024	771	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	722.226,54
2025	2.400	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	2.248.176,00
2026	3.726	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	3.490.293,24

TAB E - capo III\_punto 3.c.(3)(c)

GRADO	IMPORTO UNITARIO	anno	UNITA'	onere complessivo
Luogotenente	160,43	2017	8.886	1.425.580,98
		2018	8.456	1.356.596,08
		2019	8.449	1.355.473,07
		2020	8.344	1.338.627,92
		2021	8.400	1.347.612,00
		2022	8.340	1.337.986,20
		2023	8.185	1.313.119,55
		2024	8.060	1.293.065,80
		2025	9.668	1.551.037,24
		2026	11.276	1.809.008,68

Tab. A. Stato di Avanzamento

Voce	Voce grado (ing. esp.)	Voce grado (ing. est.)	Periodo	Costo nuovo servizio grado	Costo nuovo servizio grado	Costo nuovo servizio grado	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026																							
							nr. mesi	costo	nr. mesi	costo	nr. mesi	costo	nr. mesi	costo	nr. mesi	costo																																
2	001 (6.6.1.1.1)	001 (6.6.1.1.1)	01/01/2017 - 31/12/2018	11.731,14	11.731,14	11.731,14	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.1.2)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.1.3)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.1.4)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.1.5)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
11	001 (6.6.1.2)	001 (6.6.1.2)	01/01/2017 - 31/12/2018	11.731,14	11.731,14	11.731,14	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.3)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.4)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.5)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.6)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
A	001 (6.6.1.1)	001 (6.6.1.1)	01/01/2017 - 31/12/2018	11.731,14	11.731,14	11.731,14	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.2)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.3)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.4)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
		001 (6.6.1.5)	01/01/2017 - 31/12/2018	14.731,44	14.731,44	14.731,44	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70	12	28.467,70																				
<b>TOTALE</b>																							187.751,61	187.751,61	188.292,20	188.292,20	188.832,79	188.832,79	189.373,38	189.373,38	189.913,97	189.913,97	190.454,56	190.454,56	190.995,15	190.995,15	191.535,74	191.535,74	192.076,33	192.076,33	192.616,92	192.616,92	193.157,51	193.157,51	193.698,10	193.698,10	194.238,69	194.238,69







ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.  
Atto n. 396.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO

14406



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

Roma, 28 APR. 2017

UFFICIO VIII

Prot. Nr. 73049/2017  
Rif. Prot. Entrata Nr. 68135/2017  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia  
SEDE  
All' Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
SEDE

OGGETTO: Verifica delle quantificazioni della Revisione dei ruoli delle Forze Armate. Scheda Servizio Bilancio della Camera n. 526 del 12 aprile 2017 (atto del Governo n. 396).

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio della Camera, in ordine al provvedimento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue:

Articolo 1, comma 1, lettera d), il Servizio Bilancio rileva che la possibilità di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali dei militari di truppa in ferma prefissata, senza indicare le relative fonti di finanziamento, possa prefigurare un onere potenziale per il quale non sembra essere definita la modalità di copertura.

Al riguardo si fa presente che la relativa copertura è assicurata dalla legge di bilancio che fisserà anche l'entità numerica del personale da assumere.

**Articolo 1, comma 1, lettera f)** il Servizio Bilancio evidenzia che la possibilità di computare i periodi di congedo straordinario nell'anzianità giuridica ai fini della progressione di carriera appare suscettibile di determinare un'accelerazione di tale progressione e un presumibile aumento nel ricorso a tale istituto del quale non sembrano essere valutati i relativi effetti finanziari.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione si riferisce al congedo parentale, c.d. per maternità, ed ha natura strettamente perequativa per il personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego e ciò anche al fine di evitare possibili contenziosi. Si rinvia anche all'Amministrazione della Difesa;

**Articolo 10, comma 1, lett. f), g), h), i)** il Servizio Bilancio chiede se l'estensione ai maggiori e ai tenenti colonnelli degli istituti degli scatti per invalidità di servizio e degli scatti demografici nonché l'estensione degli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e quelli previsti in favore degli addetti al controllo del traffico aereo comportino maggiori oneri.

Al riguardo, si fa presente che tale estensione è conseguente al superamento del sistema della cosiddetta omogeneizzazione stipendiale. Infatti, tali ufficiali (e gradi e qualifiche equivalenti), nel precedente ordinamento non ricoprivano posizioni dirigenziali ma usufruivano del relativo trattamento economico con le modalità del cd. sistema di omogeneizzazione;

**Articolo 10, comma 2,** il Servizio Bilancio chiede se l'applicazione dell'istituto del c.d. moltiplicatore in materia pensionistica, già previsto per le forze di polizia ad ordinamento militare in alternativa al collocamento in ausiliaria, possa comportare per il personale delle forze armate un meccanismo in grado di determinare una rivalutazione del montante retributivo.

Al riguardo, si rappresenta che i benefici derivanti dalla normativa in materia di ausiliaria sono più elevati rispetto a quelli previsti dal cd. moltiplicatore. Pertanto, dalla disposizione in esame, che uniforma la normativa di riferimento per il personale militare, non derivano nuovi e maggiori oneri;

**Articolo 10, comma 16,** il Servizio Bilancio chiede un chiarimento in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del contributo straordinario, di cui all'articolo 1, comma 972, l. 28/12/2015, n. 208, (c.d. "bonus 80 euro") per l'ultimo trimestre 2017.

Al riguardo, si precisa che le risorse di cui all'art. 1, comma 365 lettera c, della legge di bilancio 2017 sono destinate all'incremento delle risorse per il riordino delle carriere e, per il solo 2017, alla proroga del contributo straordinario citato. Il provvedimento in esame, nel rispetto di quanto previsto dalla citata legge di

bilancio e dal DPCM 27 febbraio 2017, ripartisce le risorse disponibili tra riordino delle carriere e proroga del contributo, scegliendo di cessare tale beneficio al 30 settembre 2017, ferme restando le risorse complessivamente disponibili.

**Articolo 11, comma 5**, il Servizio Bilancio chiede se, in ragione della consistenza organica dei singoli gradi, possa determinarsi un onere superiore a quello stimato con riferimento alla proiezione decennale contenuta nella RT.

Al riguardo, si evidenzia che la proiezione finanziaria decennale, operata ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009 e riportata nella Relazione Tecnica tiene conto dei possibili picchi e delle conseguenti variazioni di onere, in quanto il periodo di permanenza nei singoli gradi/qualifiche, richiesto per progredire, è inferiore ai 10 anni.

**Articolo 12, comma 2** il Servizio Bilancio chiede di conoscere i criteri di stima degli oneri indiretti.

Al riguardo si precisa che la relativa quantificazione (45 milioni di euro) è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- spesa per redditi del personale in regime di diritto pubblico (non contrattualizzato o destinatario di concertazione) come da Conto Annuale 2015, ammontante a circa 8,3 miliardi;
- incremento medio pro-capite delle retribuzioni del personale di tutto il pubblico impiego, a seguito dei miglioramenti retributivi riconosciuti dal riordino in esame pari allo 0,54%;

I suddetti parametri forniscono una stima di onere indotto pari a circa 45 milioni (8,3 miliardi \* 0,54%), suddiviso tra Corpi di polizia, Forze Armate e Vigili del fuoco in relazione alle rispettive unità di personale.

**RT dell'articolo 12** il Servizio Bilancio chiede in che misura concorrono i risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 177/2016, alle esigenze finanziarie connesse al riordino.

Al riguardo, si evidenzia che i risparmi concorrono nella misura del 50% dell'importo di 58.375.240, ossia euro 29.187.620. L'importo riportato in Relazione tecnica per l'anno 2017, di euro 33.172.620 comprende i residui dell'anno 2016.

Il Servizio Bilancio chiede un quadro di raffronto tra le fonti di finanziamento e gli oneri specificamente imputati ai singoli provvedimenti di riordino.

Al riguardo, si precisa che la quasi totalità delle risorse finanziarie è stata attribuita dalla legge e dal DPCM 27 febbraio 2017 indistintamente per le esigenze di riordino dei Corpi e delle Forze. Le risorse che la legislazione vigente attribuisce esplicitamente al riordino di ciascun comparto sono di modesta entità e sono state impiegate nel rispetto della destinazione attribuita loro dalla legge.

**Il Servizio Bilancio, chiede chiarimenti con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera t) concernente l'istituzione del fondo introdotto con l'art. 1826-bis del Codice dell'ordinamento militare.**

In via preliminare si evidenzia che il fondo è volto ad attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario, nonché integrazioni al trattamento economico accessorio agli ufficiali superiori e ufficiali generali. Al riguardo, si rappresenta che tali misure alternative andranno definite in sede regolamentare con apposito decreto interministeriale Difesa-MEF, al pari di quanto previsto per il personale contrattualizzato, per il quale analogo fondo è stato istituito non dalla legge 86/2001, come correttamente evidenziato nel Dossier, ma con il successivo documento di concertazione.

**Articolo 11, comma 11, concernente il monitoraggio delle spese di personale dell'amministrazione interessata dal riordino, previsto dal provvedimento in esame, e alla necessità di chiarire se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento. Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che, nonostante il provvedimento in esame tratti esclusivamente spese di personale, di regola puntualmente quantificabili, l'ampiezza degli interventi posti in essere dal presente provvedimento, che coinvolgono circa cinquecentomila unità di personale, con effetti su un ampio arco temporale e per un rilevante ammontare di spesa, ha reso necessario prevedere uno specifico sistema di monitoraggio e di correzione della spesa. In particolare la quantificazione degli oneri contenuta nel presente decreto, fermo restando l'ammontare delle retribuzioni, si basa essenzialmente su previsioni di sviluppi di carriera, le cui modalità sono state largamente rivisitate. Pertanto, non è da escludere che possano verificarsi disallineamenti tra le stime e le promozioni, che verranno effettivamente disposte, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, che la disposizione in esame mira ad evitare, mediante la previsione di una correzione delle spese di personale riducendo anche le facoltà assunzionali. Tanto rappresentato, e in considerazione anche della pluralità delle amministrazioni coinvolte dal provvedimento, si è ritenuto necessario prevedere una specifica procedura di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa a carattere permanente, differente da quella generale prevista dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge n. 196 del 2009.**

Con riferimento alle richieste di carattere generale concernenti gli aspetti di copertura riguardanti il provvedimento, si rappresenta quanto segue:

- i risparmi di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016 destinati, in misura non superiore al 50%, all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 (capitolo 3027-01/MEF) ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, sono pari a 3.985.000 nel 2016, 29.187.620 nel 2017 e 28.131.297 a decorrere dall'anno 2018 – vd. anche quanto precisato in ordine all'articolo 12;
- si conferma la congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle disponibilità in conto residui. In particolare, la disposizione legislativa di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono abrogate tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate. In base a detta norma, sono state conservate le somme sul capitolo 3027-01, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.

Il Ragioniere Generale dello Stato

